

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 9/2019

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, GESTIONE E

CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHE' DEL SERVIZIO DI

AFFISSIONE MATERIALE DEI MANIFESTI – CIG 7702023671

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 7 (sette) del mese di maggio in Vimodrone

nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott. Angelo Salvatore

Spasari, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a

Spasari Angelo Salvatore, rilasciata da [REDACTED] id n.

[REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale

autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97

comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica

presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si

trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra

loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti

n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Dott.ssa Paola Picco, nata a

[REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Picco Paola, rilasciata da [REDACTED]

[REDACTED] id n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata,

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile

del Settore 5 - Finanziario, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 15/2018, che

nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. FRATERNITA' SISTEMI – IMPRESA SOCIALE – SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS, C.F. 02383950983, con sede legale in Brescia, Via Rose di Sotto

n. 61, iscrizione alla Camera di Commercio di Brescia, in persona del Sig. Paolo

Vizzardi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Vizzardi Paolo

rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non

revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta

società, in forza di procura della società così come risulta dal certificato della

C.C.I.A.A. di Brescia, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

anche se materialmente non allegato. La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà

chiamata per brevità anche "Concessionario".

Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accorto rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e

che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'affidamento in concessione del servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 750 del 23/11/2018 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi

dell'articolo 36 comma 9 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 753 del 26/11/2018 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone, utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di Vimodrone e che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 993 del 28/12/2018 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore di Fraternità

Sistemi – Impresa Sociale – Società Cooperativa Onlus;

e) L'aggiudicatario (di seguito denominato Concessionario) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Concessionario, con esito positivo, fatta eccezione per il certificato dei carichi pendenti del Sig. Maggiolini Emanuele Giovanni Maria ed il nulla osta antimafia, il cui

esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

f) E' trascorso il termine minimo, di 35 (trentacinque) giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

h) il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempire tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

i) Il Concessionario ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'esistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (I.S.B.S.C. per conto di Cassa Padana B.C.C. a seguito di cessione in usufrutto) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune;

j) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Brescia è stata inoltrata comunicazione antimafia in data 22/03/2019

prot. n. PR_BSUTG_Ingresso_0018186_20190322. Non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, è stata acquisita dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, l'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data 09/04/2019, con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo sessantasette, Il Comune recederà dal contratto;

k) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

l) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con il Concessionario;

m) Il Concessionario conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo il servizio affidato in concessione ed in ogni caso il Concessionario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell'offerta;

n) Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) Il Concessionario, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE, ORA PER ALLORA ED A SANATORIA:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono il fondamento della determinazione della volontà delle parti a sottoscrivere il presente contratto accessivo alla concessione. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'Offerta tecnica, gli ulteriori elaborati progettuali quali: Schede impianti censimento definitivo 2018, Piano economico finanziario, Matrice dei rischi, Elenco impianti pubblicità definitivo agosto 2018;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Concessionario relativamente al servizio dedotto in concessione:

a) dall'Offerta tecnica e economica presentata in sede di gara comprensiva del piano economico finanziario che contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione

registro generale n. 750 del 23/11/2018 nonché dal piano economico e finanziario

presentato dal Concessionario;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al

D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.

n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida ANAC e dalle norme applicabili ai contratti della

pubblica amministrazione;

d) dalle disposizioni specifiche del settore ricompreso nella concessione e da

altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di contabilità, in

vigore per il Comune, di cui il Concessionario dichiara di avere esatta conoscenza e

che, sebbene non materialmente indicate, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti

o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il

Concessionario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni

rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal

Comune prevranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario,

ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed

accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel

Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevrrà quanto contenuto nel

Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e il Concessionario, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione del servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del servizio di affissione materiale dei manifesti (nel proseguo "per brevità" anche servizio) da gestire con le modalità dettagliatamente stabilite nel presente atto, nell'Offerta tecnica presentata nonché negli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 750 del 23/11/2018 nonché dal Piano economico e finanziario. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a gestire in concessione il servizio di che trattasi e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato, nell'Offerta tecnica, in tutti gli altri ulteriori atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 750 del 23/11/2018 e nel Piano

economico e finanziario che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata come eccezione.

4) La durata della concessione è fissata in mesi 60 (sessanta) a decorrere dal 01/01/2019 e cesserà il 31/12/2023. Come previsto nel Capitolato il Comune si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, in caso di esercizio dell'opzione di proroga da parte del Comune, verrà stipulato un apposito atto aggiuntivo con spese a carico del Concessionario e con adeguamento della cauzione definitiva ed il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione della concessione, si applicano le disposizioni del Capitolato e dell'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

5) Come previsto dal Capitolato, il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente il servizio di che trattasi ed a tal fine l'aggio, risultante dal ribasso indicato nell'Offerta economica, è pari al 14,50 (quattordici/50) per cento. Il Concessionario dovrà versare al Comune tutte le somme secondo quanto previsto nel Capitolato, cui si rinvia integralmente e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata come eccezione e in ogni caso l'importo annuo minimo garantito, così come offerto in sede di gara, è pari ad euro 100.001,00 (centomilauno/00) che, per l'intera durata di 60 (sessanta) mesi, è pari ad euro 500.005,00 (cinquecentomilacinque/00).

Gli importi a titolo di aggio saranno corrisposti al Concessionario secondo quanto previsto dal Capitolato cui si rinvia ed ai fini del pagamento degli stessi il Concessionario si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in

materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese del Concessionario, sul conto corrente attivo intestato al Concessionario presso l'istituto bancario [REDACTED]

[REDACTED] II Concessionario

dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati aD operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere del Concessionario di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di

inadempienze fiscali, retributive o contributive. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Resta espressamente inteso che, in nessun caso il Concessionario potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte del Comune.

6) Le attività dedotte nel servizio concesso devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette attività senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Il Concessionario pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Il Concessionario riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune che verificherà il rispetto dei requisiti minimi stabiliti e/o quelli migliorativi formulati in sede di gara. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il Concessionario comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il Concessionario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'Offerta.

tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui il servizio concesso appartiene, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto.

Il Concessionario si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

- a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e nell'offerta tecnica formulata in sede di gara;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Concessionario dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6

novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). Il Concessionario dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi

ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. Il Concessionario si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte del Concessionario delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per la concessione del servizio fino alla cessazione della Concessione. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Concessionario ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente.

7) Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare il Concessionario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Concessionario si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso il Concessionario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario.

8) Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al

Comune.

9) Ad integrazione di quanto previsto nel Capitolato, il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento U.E."), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Il Comune tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e concessioni e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale del Concessionario e le condizioni dell'offerta siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune. Inoltre le

informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2015) potranno essere utilizzati dal Comune, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione anche di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 comma 16, lett. b e comma 32 L. n. 190/ 2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune nella sezione relativa alla trasparenza. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento U.E. 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalni. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Concessionario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate ed idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al

trattamento dei Dati personali. Il Concessionario prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, essendo il Concessionario chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione del contratto, il medesimo viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E.; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento U.E. e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalii, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Concessionario a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del G.D.P.R. ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Concessionario dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Concessionario e volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del

maggior danno. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento

10) Il Concessionario nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione del servizio concesso e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo del Concessionario stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi consequenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del Concessionario per il servizio concesso nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio concesso secondo le caratteristiche previste nel Capitolato. In alternativa alla stipula della polizza che precede, il Concessionario ha dimostrato l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile già attivata, n. 1201400100494 in essere con la compagnia assicurativa Assimoco S.p.A., avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Il Concessionario, così come previsto nel Capitolato, ha prodotto appendice alla polizza assicurativa di cui sopra, nella quale è esplicitato che la polizza in questione

copre anche le attività previste nel presente contratto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

12) Il Concessionario si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra

richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 6 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zero/05) per mille e il 5 (cinque) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Concessionario per iscritto. Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al Concessionario, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con

quanto dovuto al Concessionario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare al Concessionario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento del valore del contratto; il Concessionario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento del valore del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati al Concessionario tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà al Concessionario una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora il Concessionario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi

dall'emissione della nota di rilievo.

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha prestato una cauzione definitiva mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 40034491004265 del 16/01/2019 con primario Istituto assicurativo TUA Assicurazioni S.p.A., integrata con appendice n. 1 del 23/01/2019, pari ad un importo di euro 33.672,00 (trentatremilaseicentosettantadue/00), secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Concessionario. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso il Concessionario – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma

richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione del Concessionario ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

15) Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato, in caso di inadempimento del Concessionario anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con PEC dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare

complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero

nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

a) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida ANAC;

c) il servizio non avrebbe dovuto essere concesso al Concessionario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

d) qualora il Concessionario esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali e/o dall'Offerta tecnica ovvero difformità del servizio eseguito rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;

e) mancata presa in consegna del servizio concesso o mancata presentazione per la presa in consegna del servizio da parte del Concessionario nel termine a tal fine

fissato dal Comune.

Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108

del D.lgs. n. 50/2016;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di

10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del

Comune;

g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi

del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n.

445/200;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs.

n. 231/01, che impediscono all'Impresa di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

j) nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

concesso (6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (7); Obblighi di riservatezza

(8); Responsabilità per infortuni e danni (10); Sub affidamento/subappalto (11);

Cauzione definitiva (14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (17).

Nelle fattispecie di cui sopra non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-novies

della legge 7 agosto 1990 n. 241

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Concessionario tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei

seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

In caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Comune per affidare ad altra impresa il servizio in Concessione, ove il Comune non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Comune incamererà la garanzia definitiva.

Il Comune, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

16) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa
b) reiterati inadempimenti del Concessionario, anche se non gravi di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio concesso non ancora eseguito.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, il Comune, in ragione di quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1, comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488

successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il Concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

17) È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza Brianza/Milano.

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. Il Concessionario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che il Concessionario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario medesimo. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

21) Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio dedotto nella concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.

22) Il valore stimato della concessione per tutta la sua durata è pari ad euro 185.832,99 (centoottantacinquemilaottocentotrentadue/99) oltre IVA, come risulta dal Piano economico finanziario, oltre al canone minimo garantito pari ad euro 500.005,00 (cinquecentomilacinque/00) come risulta dall'Offerta economica.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio in Brescia, Via Rose di Sotto n. 61, posta elettronica: protocollo@pec.coopsistemi.it, telefax: 0308359499.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati dal Concessionario e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano economico Finanziario di copertura dell'investimento e la connessa gestione costituente parte integrante del contratto. Tale documento contiene tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario e per l'eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venir meno per eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato, solo le seguenti fattispecie:

- gli eventi di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Concessione. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della presente Concessione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Concessione;
- g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
- h) ritrovamento di reperti archeologici;
- i) atti o fatti posti in essere da terzi.

La revisione del Piano economico finanziario viene operata qualora si riscontri una variazione dell'equilibrio economico – finanziario e detta revisione viene operata secondo quanto previsto dal Capitolato.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 37 (trentasette) pagine a video, oltre al Capitolato su n. 17 (diciassette) pagine, all'Offerta Tecnica su n. 4 (quattro) pagine a video, alle Schede impianti su n. 52 (cinquantadue) pagine a video, al Piano economico su n. 3 (tre) pagine a video, all'Elenco impianti su n. 4 (quattro) pagine a video e la Matrice rischi su n. 4 (quattro) pagine a video, con imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. n. 642/1972, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- la Dott.ssa Paola Picco, in rappresentanza del Comune di Vimodrone ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata;

- il Sig. Paolo Vizzardi, in rappresentanza della Fraternità Sistemi – Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Dott.ssa Paola Picco (f.to in modalità elettronica)

Per Fraternità Sistemi - Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS –

Sig. Paolo Vizzardi (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott. Angelo Salvatore Spasari (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Paolo Vizzardi nella sua qualità di Procuratore della Fraternità Sistemi - Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Concessionario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni del Concessionario); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10 (Responsabilità); art. 13 (Subappalto); art. 13 (Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 24 (Clausola finale).

Il Concessionario – Fraternità Sistemi - Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale ONLUS – Sig. Paolo Vizzardi (f.to in modalità elettronica)

